

Camera dei Deputati

Legislatura 16
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE : 7/00505
presentata da **FLUVI ALBERTO** il **25/02/2011** nella seduta numero **440**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
BERNARDO MAURIZIO	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
FUGATTI MAURIZIO	LEGA NORD PADANIA	02/25/2011
VENTUCCI COSIMO	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
STRIZZOLO IVANO	PARTITO DEMOCRATICO	02/25/2011
LEO MAURIZIO	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
DEL TENNO MAURIZIO	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
ANGELUCCI ANTONIO	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
BERARDI AMATO	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
DIMA GIOVANNI	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
FONTANA VINCENZO ANTONIO	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
GERMANA' ANTONINO SALVATORE	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
MILANESE MARCO MARIO	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
MISURACA DORE	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
PAGANO ALESSANDRO	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
PEPE ANTONIO	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
PUGLIESE MARCO	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
SAVINO ELVIRA	POPOLO DELLA LIBERTA'	02/25/2011
SOGLIA GERARDO	INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)	02/25/2011
COMAROLI SILVANA ANDREINA	LEGA NORD PADANIA	03/01/2011
FORCOLIN GIANLUCA	LEGA NORD PADANIA	03/01/2011
MONTAGNOLI ALESSANDRO	LEGA NORD PADANIA	03/01/2011
BRUGGER SIEGFRIED	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE	03/10/2011

Approvazione risoluzione conclusiva :
Atto **8/00114**

Assegnato alla commissione :
VI COMMISSIONE (FINANZE)

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
ILLUSTRAZIONE		
FLUVI ALBERTO	PARTITO DEMOCRATICO	03/09/2011
INTERVENTO GOVERNO		
VIALE SONIA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	03/09/2011
INTERVENTO PARLAMENTARE		
FLUVI ALBERTO	PARTITO DEMOCRATICO	03/09/2011
DICHIARAZIONE GOVERNO		
VIALE SONIA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	03/16/2011
INTERVENTO PARLAMENTARE		
STRIZZOLO IVANO	PARTITO DEMOCRATICO	03/16/2011

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 01/03/2011
 DISCUSSIONE IL 09/03/2011
 ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 09/03/2011
 RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/03/2011
 APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 10/03/2011
 DISCUSSIONE IL 16/03/2011
 APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 16/03/2011
 CONCLUSO IL 16/03/2011

TESTO ATTO**Atto Camera****Risoluzione in Commissione 7-00505**

presentata da

ALBERTO FLUVI

venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La VI Commissione,

premessi che:

la normativa in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, all'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce come fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, escludendo pertanto implicitamente dall'imposta stessa i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993;

la non esplicita esclusione dall'imposizione ICI dei fabbricati rurali ha creato in passato un contenzioso, che sembrava risolto attraverso la norma di interpretazione autentica recata dal comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge n. 207 del 2008, la quale ha previsto che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, come sopra definiti;

successivamente la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite n. 18565 del 21 agosto 2009, è intervenuta in materia, affermando che l'esclusione dall'ICI opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6, se fabbricato abitativo, o nella categoria D/10, se si tratta di immobile strumentale, stabilendo altresì che l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che ritenga il fabbricato non soggetto all'imposta in quanto rurale, ovvero dal comune interessato, che dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta;

la classificazione nella classe A/6 non è, di fatto, più utilizzabile, visto che vi rientrano i fabbricati privi, ad esempio, dei servizi igienici, mentre la classificazione nella classe D/10 - che pure sarebbe quella nella quale dovrebbero essere inseriti tutti i fabbricati strumentali all'attività agricola - non è utilizzata dall'Agenzia del territorio, che opta generalmente per l'accatastamento in altre categorie;

molti comuni, sulla scorta della pronuncia della Corte di cassazione, hanno conseguentemente provveduto ad attivare le procedure volte a recuperare l'ICI relativa ai fabbricati che, seppure aventi caratteri di ruralità, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di cassazione;

il Parlamento, con un'iniziativa legislativa condivisa da tutti i gruppi politici, ha ritenuto di dare soluzione definitiva a tale delicata problematica, inserendo, nell'ambito del testo unificato delle proposte di legge C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115, C. 2932, recante disposizioni in favore dei territori di montagna, una disposizione, l'articolo 11, la quale, attraverso una novella del già citato articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, chiarisce che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, fermo restando che non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle

unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero caratteristiche di lusso;
il Governo, nel corso dell'esame sul predetto provvedimento ha espresso una valutazione favorevole sulla disposizione;

il provvedimento è stato approvato dalla Camera nella seduta dei 16 febbraio scorso, ed è ora all'esame del Senato;

in tale contesto è necessario evitare il paradosso che, proprio nel momento in cui il legislatore ed il Governo hanno individuato una soluzione definitiva a tale complessa vicenda, la quale ha ingenerato una condizione di oggettiva incertezza, per i contribuenti e per gli stessi enti impositori, circa l'applicabilità dell'ICI ai fabbricati rurali, si prosegua nelle attività di riscossione coattiva dell'imposta con riferimento a tale tipologia di immobili,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure per favorire la soluzione della questione evidenziata, in particolare evitando che, nelle more dell'esame della norma di cui all'articolo 11 del testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinata, ora all'esame del Senato (A.S. 2566), si proceda ad accertamenti o ad attività di riscossione coattiva relativamente al recupero dell'ICI con riferimento a fabbricati che presentino i caratteri di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 ma che non siano stati accatastati nelle categorie A/6 e D/10.

(7-00505) «Fluvi, Bernardo, Fugatti, Ventucci, Strizzolo, Leo, Del Tenno, Angelucci, Berardi, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Milanese, Misuraca, Pagano, Antonio Pepe, Pugliese, Savino, Soglia, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Brugger».